

Relazione illustrativa

Il decreto contiene alcuni interventi prioritari per affrontare la contingente situazione economica e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali attraverso misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'IMU nonché a tutelare il reddito dei lavoratori e ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali.

La prima categoria di misure finalizzata alla sospensione del versamento dell'IMU, non comporterà problemi di liquidità per gli enti locali, in quanto si consentirà ai comuni di incrementare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in misura corrispondente al mancato gettito, calcolato sulla base dei dati relativi agli introiti effettivamente incassati nel 2012, senza tenere conto delle eventuali riduzioni di aliquota stabilite dai comuni per le prime abitazioni.

Gli oneri in termini di interessi derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria saranno sostenuti dallo Stato e troveranno copertura attraverso l'utilizzo di risorse di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze nonché attraverso i risparmi derivanti dal divieto per Ministri e sottosegretari membri del Parlamento di cumulare l'indennità parlamentare con lo stipendio spettante in ragione dell'incarico governativo.

La sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, che dovrà considerare anche la disciplina della TARES, nonché la previsione della deducibilità dai redditi di impresa dell'imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il processo di riforma dovrà trovare attuazione nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica individuati dal Governo nel DEF 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e in aderenza agli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo.

Il decreto stabilisce una precisa correlazione tra la riforma e la sospensione del versamento della prima rata, fissando una scadenza certa per la revisione della disciplina dell'IMU, che dovrà intervenire entro il prossimo 31 agosto. In caso contrario, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e la prima rata si verserà entro il 16 settembre.

Con la seconda tipologia di interventi si prevede un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, che si aggiungono alle risorse stanziare dalla cosiddetta legge Fornero (legge n. 92 del 2012) e ad altre ulteriori risorse già attivabili ai sensi della legislazione vigente.

Anche in questo caso, l'intervento, oltre a voler assicurare un primo immediato sostegno al reddito, si pone nell'ottica di una rivisitazione delle disposizioni vigenti, alla luce di una verifica più

puntuale della loro applicazione concreta. Si prevede, quindi, che, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni e aver sentito le parti sociali, sia adottato un decreto interministeriale che stabilisca, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica criteri più puntuali di concessione degli ammortizzatori in deroga. Si introduce anche un più puntuale monitoraggio, da parte dell'INPS, degli andamenti di spesa.

Ulteriore misura prevista dal decreto-legge in esame è intesa, a garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali, prorogando, a talune condizioni, il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente.

In particolare, il decreto-legge prevede quanto segue.

Articolo 1

La disposizione di cui al **comma 1** è diretta a sospendere il versamento della rata di giugno dell'IMU, al fine di concedere un lasso di tempo necessario per la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, inclusa la disciplina della TARES, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il medesimo comma indica le categorie di immobili in ordine alle quali opera la suddetta sospensione, ossia le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), delle abitazioni in ville (categoria catastale A/8) e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità, qualunque sia la relativa denominazione, nonché i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Al fine di garantire ai Comuni la liquidità che verrà meno a seguito della sospensione della rata dell'imposta di cui trattasi, il **comma 2** prevede il temporaneo incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo pari al 50% del gettito IMU relativo all'anno 2012, risultante per ciascun comune da apposito elenco allegato al decreto (allegato A).

Ai fini della determinazione del suddetto gettito IMU si tiene conto, per le abitazioni principali e relative pertinenze, dell'IMU 2012 ad aliquota base o maggiorata se deliberata dai comuni e, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, per gli alloggi

regolarmente assegnati dagli IACP e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, dell'IMU 2012 comprensiva delle variazioni, in aumento o in diminuzione, deliberate dai comuni.

Il **comma 3** dispone, altresì, che gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun Comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 4** prevede che all'onere di cui al comma 3, stimato in euro 18,2 milioni per l'anno 2013, si provveda, quanto ad euro 12,5 milioni, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto ad euro 600.000 mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica di cui all'articolo 3 del presente decreto, e quanto ad euro 5,1 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2

L'articolo 2 precisa che la riforma della disciplina dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi primari programmatici indicati nel DEF 2013 ed in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

Inoltre, il secondo periodo della disposizione in esame prevede che, ove non si provveda alla riforma di cui all'articolo 1 entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente, differendo il termine per il versamento della prima rata dell'IMU, relativa agli immobili di cui al medesimo articolo 1, al 16 settembre 2013.

Articolo 3

La norma è intesa al contenimento dei costi della politica, introducendo, per i parlamentari, che assumono incarichi di Governo, il divieto di cumulo del trattamento economico spettante in qualità di Ministri o Sottosegretari di Stato con l'indennità spettante quale membri del Parlamento ovvero, qualora i predetti parlamentari siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, nell'eventualità che gli stessi abbiano optato, in luogo dell'indennità parlamentare, per il mantenimento di tale trattamento economico.

L'urgenza è determinata dalla necessità di conseguire da subito risparmi di spesa connessi all'esercizio dell'attività politica.

Articolo 4

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a consentire un primo ed immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, in considerazione di alcuni fattori, quali la crisi occupazionale e l'esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori, che impongono il reperimento di risorse anche mediante la ridestinazione provvisoria di somme già stanziata per altri fini, al momento non utilizzate.

Tali risorse si aggiungono a quelle già stanziata dall'art. 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, attivabili a seguito di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.

In particolare, la **lettera a)** del comma in argomento prevede l'incremento di 250 milioni del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per essere destinato al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga. Conseguentemente, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei benefici contributivi relativi al Fondo di cui di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, lo stesso viene corrispondentemente ridotto, con l'impegno di un tempestivo reintegro di pari misura in modo da assicurare le previste finalità.

La **lettera b)** è volta ad accelerare l'attuazione del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, previsto con l'attivazione del meccanismo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). In particolare, si sostituisce la procedura originariamente prevista dal comma richiamato, disponendosi un diretto rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. In dettaglio, si prevede che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato, per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013, per essere riassegnate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e destinate al finanziamento degli ammortizzatori di cui trattasi. Poiché le risorse in parola sono le medesime individuate dal precedente testo del comma 255, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla **lettera c)** si prevede un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa, pari a complessivi 219 milioni di euro per il 2013, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per essere destinato al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, mediante i seguenti interventi:

- le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative a sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano state riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, si prevede che il fondo, appositamente costituito ai sensi del comma 2 del citato art. 148, al quale affluiscono le entrate derivanti dalle suddette sanzioni amministrative, è ridotto, per il 2013, di 10 milioni di euro. Tale disposizione determina un recupero di risorse di euro 19 milioni;

- si attingono, per l'anno 2013, 100 milioni di euro derivanti da risorse già destinate, e non ancora utilizzate, per l'attuazione del Trattato Italia-Libia, relativamente ad iniziative di carattere infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

- si dispone l'utilizzo di 100 milioni di euro da attingere al Fondo sviluppo e coesione, in relazione ai quali si assume l'impegno ad un successivo reintegro delle risorse in eguale misura.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le parti sociali, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Si prevede, inoltre, che l'INPS sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate.

Il **comma 3** interviene sul comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.

Infine, il **comma 4** prevede la proroga dal 31 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.

Articolo 5

La norma fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.